



CITTA' di PONTIDA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

per

***LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL COMANDO di POLIZIA LOCALE***

Approvata con Deliberazione C.C. n° 4 del 25.03.2011

INDICE

CAPO I - Generalità – Numero e Tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione e generalità	pag. 4
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione	pag. 4
Art. 3 - Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualità di Agente di pubblica sicurezza	pag. 4
Art. 4 - Assegnazione dell'arma	pag. 4
Art. 5 - Tipo di arma in dotazione	pag. 5
Art. 6 - Approvvigionamento	pag. 5

CAPO II – Modalità e servizi con porto dell'arma

Art. 7 - Modalità di porto dell'arma	pag. 6
Art. 8 - Servizi istituzionali	pag. 6
Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni	pag. 7
Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 7

CAPO III - Tenuta – Custodia delle armi e addestramento

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma	pag. 8
Art. 12 - Armadi metallici	pag. 8
Art. 13 - Doveri dell'assegnatario	pag. 8

CAPO IV – Disposizioni finali

Art. 14 - Addestramento	pag. 9
Art. 15 - Rinvio	pag. 10
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 10

CAPO I

GENERALITÀ - NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione e generalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo / Servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65, della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Agente o Ufficiale di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in relazione al tipo di servizio prestato, in modo adeguato e proporzionale alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo / Servizio di Polizia Locale. Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 3 – Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza

1. Per tutti gli addetti del Servizio di Polizia Locale viene richiesta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza e portano l'arma di cui al successivo articolo 4 assegnata dal Sindaco.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 3 il porto dell'arma senza licenza è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Agli addetti al servizio di Polizia Locale l'arma è assegnata in via continuativa durante l'espletamento del servizio.

2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione, previa presentazione di certificato medico. Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto il quale è tenuto a portarlo sempre con sé.

Art. 5 – Tipo di arma in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni è la pistola semiautomatica di calibro 9x21, che può essere diverso per il personale femminile.

2. Il Comando può essere altresì dotato di sciabole, nel numero massimo di 2 (n. 1 per agenti e n.1 per ufficiali), il cui utilizzo è riservato ai servizi di rappresentanza.

Art. 6 – Approvvigionamento

1. Il Responsabile del Servizio / Comandante garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.

2. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

CAPO II

MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 7 – Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 svolgono il servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
4. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso é legittimato dalla legge penale.
5. Agli addetti del Comando di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza, e per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, previo assenso del Responsabile del Servizio di Polizia Locale / Comandante.
6. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Art. 8 – Servizi istituzionali

1. I servizi per i quali gli addetti di cui all'art. 1 portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, moto-montati, ciclisti, appiedati);
 - servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e/o delle sedi del Comando e degli immobili comunali;
 - servizi diurni, serali e notturni;
 - servizi di pronto intervento;
 - servizi di scorta;
 - servizi di rappresentanza;
2. Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 14 marzo 1987, n. 145.
3. Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità; gli agenti prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

1. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche possono essere eseguiti con l'arma d'ordinanza.
2. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che il personale effettui il servizio munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.
3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato; allo stesso l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo.
2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Responsabile del Servizio di Polizia Locale / Comandante.

Art. 12 - Armadi metallici

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.
3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in busta sigillata in apposito armadio corazzato o cassaforte.
4. Le armi devono essere conservate scariche. Le eventuali operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.
5. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale / Comandante e al personale addetto ai servizi connessi.

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo successivo.

2. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine dovrà in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- c) nell'abitazione riporre l'arma in contenitore di sicurezza, cosiddetta cassaforte, idonea per misure alla dimensione dell'arma da conservare e comunque fuori dalla portata dei minori;
- d) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- e) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- f) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- g) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

3. Periodici controlli saranno compiuti per verificarne la funzionalità.

Art. 14 – Addestramento

1. Gli addetti della Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.

3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale / Comandante può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti che svolgono particolari servizi.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, al decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145 e s.m.i., alla Legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m.i. e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera da parte del Consiglio Comunale e della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Bergamo ed al Ministero dell'Interno.